



COMUNE DI CENTALLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

Determina N. 340

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di DICEMBRE,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

con la firma apposta in calce al presente atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa a norma dell'art. 147 bis comma 1) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

- Visto l'art. 42 - (Funzioni dei Responsabili dei Servizi) - dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2003;
- Visti i Decreti del Sindaco relativi alla nomina dei Responsabili del Servizio;
- Vista la delibera Consiglio Comunale n. 41 adottata in data 17.09.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024 (art.170, c.1) del D.Lgs.n.267/2000 e successiva deliberazione C.C. n. 70 del 30/12/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2024;
- Vista la delibera Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs.118/2011);
- Vista la delibera Giunta Comunale n. 204 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - PEG - (art.169 del d.lgs.n.267/2000);
- Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 attinente l'aggiudicazione dei contratti di concessione e degli appalti pubblici e relative procedure;
- Visto il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 contenente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2012, e considerato in particolare l'Articolo 43 di tale Regolamento (rinvio dinamico) che recita testualmente:
- *Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.*
- *In tali casi, in attesa di eventuale aggiornamento formale del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici o dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 2 per le procedure in economia di cui all'articolo 1.*

- Ritenuto di poter disporre autonomamente all'affidamento in oggetto, ricorrendo all'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per un importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 21.12.2009 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia;
- riscontrato, inoltre, che il vigente Regolamento di Contabilità stabilisce anche alcune procedure da rispettare in ordine alle modalità contabili ed operative relative sia agli accertamenti ed agli impegni sia organizzative per quanto attiene le tempistiche di liquidazione dei pagamenti da trasmettere da parte dei responsabili dei servizi al settore finanziario dell'Ente;
- vista la Legge 42/2009;
- visto il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
- dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
- vista l'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata;
- dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interesse e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli articoli 7 del DPR 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo il Codice di comportamento di questo Ente;
- vista la legge n. 190/2012 e s.m.i relativa alle disposizioni per la presunzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Premesso che:

- l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), dispone che il costo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle Regioni;
- la Regione Piemonte, con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (pubblicata sul BUR n. 2 del 15.01.1997 e come testo coordinato sul BUR n. 15 del 16.04.1997), ha fissato in £/mq. 484.000 detto costo di costruzione e stabilito che le variazioni successive dovranno essere applicate annualmente dai Comuni, in conformità alla variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, come previsto dall'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001.
- In coerenza della prima individuazione da parte della Regione, che fa riferimento a giugno 1995, sono da prendere in considerazione le variazioni ISTAT registrate a giugno;
- Per gli interventi su edifici residenziali esistenti il costo di costruzione è da calcolarsi in relazione a quanto stabilito dalla Regione Piemonte con D.C.R. 21 giugno 1994, n. 817/CR-8294 (B.U.R. n. 30 del 27/07/1994).

Visto il comunicato in data 22 novembre 2022 della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale con il quale a titolo collaborativo è stato comunicato il costo di costruzione (espresso in €/mq) per i nuoviedifici residenziali aggiornato in base all'indice ISTAT da assumere per l'anno 2023 e quantificato in €/mq. 478,10.

Ritenuto opportuno provvedere anche per l'anno 2023 all'aggiornamento del costo di costruzione e visto al riguardo la nota della Regione Piemonte di cui sopra datata 22.11.2022, dalla quale risulta che per l'anno 2023 il costo di costruzione aggiornato in base agli indici ISTAT da assumere è pari ad €/mq 478,10;

Rilevato inoltre di adottare per il calcolo del costo di costruzione, per quanto riguarda gli interventi su edifici esistenti, esclusa la demolizione con ricostruzione, l'ultimo prezziario disponibile approvato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo, come stabilito anche dalla Delibera di Giunta comunale n. 33/2016.

Visti:

- il D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i..
- la L.R. 56/77 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse narrative costituiscono parte integrate e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiornare, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. il costo di costruzione, come da nota della Regione Piemonte del 22.11.2022 citata in premessa, ad € 478,10 a metro quadrato per l'anno 2023;
3. di applicare tale nuova disposizione a tutte le pratiche edilizie presentate a partire dalla data del 1° gennaio 2023.

Centallo, li 29/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BRIGNONE geom. Enrica

